

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. VARIAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BAIMA Massimo	Assessore	Sì
AUDI Claudia	Assessore	Sì
MUSCAS Samuele	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

• Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente:
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".
- Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:
 - potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più

- favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:
 - A) contenimento della spesa di personale;
 - B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
 - C) lavoro flessibile;
 - D) procedure di stabilizzazione;
 - E) progressioni verticali.

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) lettera abrogata;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A2. Situazione dell'ente

- Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 901.910,67, così definito:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI								
ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006								
	2011 2012 2013							
Intervento 1	984.869,14	937.953,51	932.044,52					
Intervento 3	0,00	0,00	0,00					
Intervento 7	67.765,95	61.615,91	60.377,46					
Altre spese di personale 0,00 0,00 0								
Totale spese di personale								

- Detrazioni	133.054,98	109.684,80	96.154,71	
Spesa di personale per rispetto limiti	919.580,11	889.884,62	896.267,27	
Media triennio 2011/2013	901.910,67			

- Considerato che si è verificata la cessazione in data 28/02/2021 di un istruttore amministrativo cat. C, assegnato al Settore Tecnico;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale **n. 26 del 04.02.2021** di approvazione della programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 nella quale si prevedeva, per l'anno 2021, l'assunzione a tempo indeterminato di **n. 1 istruttore tecnico categoria** C, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art.
 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico; previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. l'art. 3 comma 8: ".........al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2022 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazionipossono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" della Legge 19 giugno 2019 n. 56;
- Vista la determinazione del Settore Affari Generali Amministrativi n. **489 del 31.05.2021 di assunzione n. 1 istruttore tecnico geometra cat.** C **con decorrenza 07.06.2021**, effettuata ai sensi di quanto stabilito con la propria programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023;
- Vista la determinazione del Settore Economico Finanziario n. 829 del 24.09.2021 di presa d'atto delle dimissioni del dipendente assunto in data 07.06.2021, con decorrenza dal 01.10.2021 (ultimo giorno di servizio 30.09.2021);
- Vista la propria deliberazione **n. 101 del 29.07.2021** di modifica della previsione del fabbisogno di personale prevista per il triennio 2021/2023 con l'ulteriore previsione di assunzione di un istruttore amministrativo contabile di categoria C;
- Richiamata l'ulteriore modifica della previsione del fabbisogno di personale approvata con la propria deliberazione n. 123 del 07.10.2021, a seguito della quale, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 è la seguente:

> ANNO 2021:

- ✓ **assunzione di n. 1 istruttore tecnico categoria C**, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico
- ✓ assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile categoria C, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico

previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. l'art. 3 comma 8: ".........al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2022 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazionipossono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" della Legge 19 giugno 2019 n. 56;

- ➤ ANNI 2022/2023: in caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente;
- ➤ eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel limite previsto dalla normativa ovvero € 41.729,91 pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;
- Ravvisata la necessità di rimodulare la dotazione organica vigente inserendo nella medesima un Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare al Settore Affari Generali Amministrativi, Servizi Demografici;
- Rilevato che l'Ente nel corso dell'anno 2021 con la determinazione del Settore Affari Generali Amministrativi n. 489 del 31.05.2021 ha proceduto all'assunzione di n. 1 istruttore tecnico geometra categoria C con decorrenza 07.06.2021, effettuata ai sensi di quanto stabilito con la propria programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023;
- Atteso che con la deliberazione n. 123 del 07.10.2021 l'Ente ha previsto la copertura di **altri due posti nella medesima categoria** C, uno presso il Settore Economico Finanziario ed uno presso il Settore Tecnico;
- Richiamato l'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021, che, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nella categoria superiore, così dispone: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»
- Atteso, quindi, che la fonte legale consente, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili entro una certa categoria di inquadramento, di procedere alla copertura dei medesimi posti attraverso l'attivazione di una procedura comparativa riservata al solo personale interno in possesso dei necessari requisiti;
- Rilevato che l'Ente si è dotato di una regolazione di dettaglio della fattispecie mediante modifica del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare dell'articolo 6 quater

- Progressioni in carriera del medesimo, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 07.12.2021;
- Rilevato inoltre che la finalità della norma, derogatoria del generale principio della concorsualità nell'accesso al pubblico impiego, è, nel contempo, valorizzare le professionalità interne presenti presso l'Amministrazione e garantire una più efficace ed efficiente copertura di posizioni che si ritiene motivatamente siano meglio presidiate ricorrendo a tali professionalità;

• Ritenuto che:

- la copertura della posizione di Istruttore Amministrativo categoria C, presso il Settore Affari Generali – Amministrativi, Servizi Demografici, sopra specificata, sia meglio perseguita mediante l'utilizzo dello strumento della progressione di carriera in parola, in ragione della specifica qualificazione professionale, maturata in posizioni contigue, e del profilo esperienziale peculiare che il personale interno all'Ente, dotato dei requisiti necessari, può garantire nella sua copertura;
- tale opzione sia conforme alla politica di valorizzazione del merito e della crescita professionale sottese alla normativa summenzionata, che vengono poste come priorità anche dall'Amministrazione comunale.
- Stabilito quindi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 6 quater del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della G.C. n. 149 del 07.12.2021 di disporre che:
 - la posizione Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare al Settore Affari Generali –
 Amministrativi, Servizi Demografici sia coperta mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, da concludersi entro il 30.12.2021, con decorrenza della progressione dal 31.12.2021;
 - a garanzia della quota minima del cinquanta per cento da riservarsi all'accesso dall'esterno, le ulteriori due posizioni di pari categoria C previste siano coperte mediante indizione di procedura concorsuale pubblica, previo esperimento dell'obbligatoria verifica della presenza di personale in disponibilità ex artt. 34, comma 6 e 34-bis del Tupi, e altresì previa verifica della presenza di eventuali graduatorie concorsuali per lo stesso profilo professionale, detenute da terze amministrazioni e in corso di validità, di cui sia possibile lo scorrimento previo accordo con l'amministrazione e detentrice;
- Dato atto che la previsione di cui sopra non modifica la spesa per il personale prevista per il triennio 2021/2023 con la propria deliberazione n. 123 del 07.10.2021, in quanto il passaggio previsto comporta l'eliminazione del posto precedentemente ricoperto ed una pari spesa in quanto, nel caso in cui il vincitore provenisse da una posizione economica il cui tabellare è di importo superiore rispetto a quello previsto per il posto da ricoprire, lo stesso dipendente beneficerà di un assegno personale, riassorbibile in caso di progressione orizzontale, nella misura della differenza tra i due tabellari;
- Evidenziato che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge 27.12,2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, si svilupperà nel modo seguente nel triennio 2021/2023:

SPESA PERSONALE 2021/2023	2021	2022	2023
Intervento 1	813.098,32	830.510,92	830.510,92
Intervento 3	11.000,00	0,00	0,00
Intervento 7	55.178,52	54.606,88	54.606,88
Altre spese di personale	78.026,80	73.000,00	73.000,00
Totale spese di personale	957.303,64	958.117,80	958.117,80
- Detrazioni	67.364,65	67.030,30	67.030,30
Spesa di personale per rispetto limiti	889.938,99	891.087,50	891.087,50

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

- Preso atto inoltre che con quanto espresso nella presente deliberazione la spesa di personale complessiva nel triennio 2021/2023 si svilupperà come segue:
 - Anno 2021: € 957.303,64
 Anno 2022: € 958.117,80
 Anno 2023: € 958.117,80

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

- Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:
 - "2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";
- Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

- Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;
- Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

- Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;
 - I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO
 - L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 - Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) <u>entrate correnti</u>: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
 - Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
 - Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata quale riferimento per il calcolo;
 - Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità assestato sul bilancio 2020:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE				
TRIENNIO	2018	2019	2020	
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	4.681.929,63	4.073.872,80	4.319.678,90	
	a	b	c	
FCDE Bilancio di Previsione 2020 assestato	244.782,31	244.782,31	244.782,31	
	d	d	d	

MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE

(media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)

4.113.711,47 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3

- Visto l'allegato prospetto delle spese di personale 2020, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale (allegato A1);
- Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2020 € 806.197,05	
	_= 19,60%

Media entrate netto FCDE € 4.113.711,47

- II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.
 - L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre
 - Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla **lettera e)**, avendo n. 6785 abitanti al 31.12.2020;
 - Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
 - i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
 - i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
 - i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

FASCIA	POPOLAZIONE	Valori soglia	Valori calmierati			Valori soglia
demografica		Tabella 1	Tabella 1 Tabella 2 DM 17 marzo 2020		Tabella 3	
		DM 17 marzo 2020	2021	2022	2023	DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	29%	33%	34%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	29%	33%	34%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	25%	28%	29%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	24%	26%	27%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	21%	24%	25%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	16%	19%	21%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	12%	14%	15%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	6%	8%	9%	32,80%
i	1500000>	25,30%	3%	4%	4,5%	29,30%

- Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche: FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

- Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,60%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 300.391,33

(4.113.711,47*26,90%) – 806.197,05 (Media entrata patta ECDE *percentuals tabella 1) Space d

(Media entrate netto FCDE *percentuale tabella 1) – Spese di personale 2020

• INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente nel triennio 2021/2023 è il seguente:

ANNO 2021 € 169.301,38

(806.197,05*21%)

(Spese di personale 2020 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

ANNO 2022 € 193.487,29

(806.197,05*24%)

(Spese di personale 2020* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

ANNO 2023 € 201.549,26

(806.197,05*25%)

(Spese di personale 2020* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro i seguenti spazi finanziari:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 169.301,38	€ 193.487,29	€ 201.549,26

• DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spesa personale 2020	806.197,05	806.197,05	806.197,05
(voci rilevanti ai sensi del DM)			
+ Incremento effettivo	169.301,38	193.487,29	201.549,26
Importo massimo consentito	975.498,43	999.684,34	1.007.746,31
Spesa personale prevista (voci rilevanti ai sensi del DM)	902.125,14	903.510,94	903.510,94
Capacità assunzionale residua	73.373,29	96.173,40	104.235,37

C) Lavoro flessibile

- Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

- Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";
- Richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:
 - a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
 - b) i contratti di formazione e lavoro;
 - i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;
- Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale nel limite previsto dalla normativa vigente ovvero € 41.729,91 inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;
- Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009	€ 41.729,91
Spesa prevista per lavoro flessibile anno 2021	€ 30.100,00

D) Procedure di stabilizzazione

• Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, D.Lgs. 75/2017;

E) Progressioni verticali

- Dato atto che, sulla base programmazione di cui sopra, in questo ente si verificano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021, come sopra meglio descritto al punto A) della presente deliberazione e si prevede per l'anno 2021 di effettuare **una progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria** C, da effettuarsi mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. _____ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della G.C. n. ____del ____, da concludersi entro il 30.12.2021, con decorrenza della progressione dal 31.12.2021;
- Preso atto, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile
 con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del
 bilancio triennale;

• Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 04.02.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance per l'anno 2021 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'11.03.2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2020 nei termini previsti dalla normativa;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";
- Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2013 e s.m.i.;
- Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. di **modificare**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il piano delle assunzioni previsto per l'anno 2021 con la propria precedente deliberazione n. 123 del 07.10.2021 aggiungendo quanto segue:

➤ ANNO 2021:

- ✓ assunzione di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, da effettuarsi mediante progressione verticale con indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 6 quater del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della G.C. n. 149 del 07.12.2021, da concludersi entro il 30.12.2021, con decorrenza della progressione dal 31.12.2021;
- 2. di dare atto che, a seguito della modifica prevista con la presente deliberazione e di quanto previsto con la propria deliberazione n. 123 del 07.10.2021, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 risulta la seguente:

> ANNO 2021:

- ✓ **assunzione di n. 1 istruttore tecnico categoria C**, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico
- ✓ assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile categoria C, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico

previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. 1'art. 3 comma 8: "..........al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2022 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazionipossono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" della Legge 19 giugno 2019 n. 56;

✓ assunzione di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, da effettuarsi con progressione verticale mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 6 quater del vigente Regolamento sull'ordinamento

- degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della G.C. n. 149 del 07.12.2021, da concludersi entro il 30.12.2021, con decorrenza della progressione dal 31.12.2021;
- ➤ ANNI 2022/2023: in caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente;
- ➤ eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel limite previsto dalla normativa ovvero € 41.729,91 pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;
- 3. di dare atto che la previsione di cui sopra non modifica la spesa per il personale prevista per il triennio 2021/2023 con la propria precedente deliberazione n. 123 del 07.10.2021, in quanto il passaggio previsto comporta l'eliminazione del posto precedentemente ricoperto ed una pari spesa in quanto, nel caso in cui il vincitore provenisse da una posizione economica il cui tabellare è di importo superiore rispetto a quello previsto per il posto da ricoprire, lo stesso dipendente beneficerà di un assegno personale, riassorbibile in caso di progressione orizzontale, nella misura della differenza tra i due tabellari;
- 4. di dare atto che a garanzia della quota minima del cinquanta per cento da riservarsi all'accesso dall'esterno, le due posizioni di pari categoria C previste siano coperte, previo esperimento dell'obbligatoria verifica della presenza di personale in disponibilità ex artt. 34, comma 6 e 34-bis del Tupi, previa verifica della presenza di eventuali graduatorie concorsuali per lo stesso profilo professionale, detenute da terze amministrazioni e in corso di validità, di cui sia possibile lo scorrimento previo accordo con l'amministrazione e detentrice e in subordine mediante indizione di procedura concorsuale pubblica;
- 5. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 6. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 7. di approvare l'allegata dotazione organica, che con la consistenza dei dipendenti in servizio e programmazione fabbisogno del personale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8. di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- 9. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023;
- 10. di riservarsi la facoltà in qualsiasi momento di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativo al triennio considerato;
- 11. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

12. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
13. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RSU.
Inoltre con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 09/12/2021 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente F.to: BERTINO Luca Francesco Firmato digitalmente F.to: BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in formato digitale.

Nole, lì 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE BARBATO dott.ssa Susanna Via Devesi n. 14 - Cap 10076 Tel. 011 9299711 - Fax 011 9296129 - C.F. e P. IVA 01282670015 www.comune.nole.to.it - e-mail: info@comune.nole.to.it - pec: comune.nole.to@legalmail.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA 2021–2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI CONNESSI

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone che: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, prevede, al fine di cui sopra, l'adozione di Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, e cita testualmente: "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.";
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-*ter* del d.lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a:

- A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato
- B. Contenimento della spesa di personale
- C. Dotazione organica
- D. Procedure di stabilizzazione
- E. Progressioni verticali e di carriera
- F. Lavoro flessibile
- G. Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

A1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una

spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra il personale, spesa complessiva per tutto degli al lordo oneri riflessi a dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

A2. Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata quale riferimento per il calcolo;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità assestato sul bilancio 2020:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE				
TRIENNIO	2018	2019	2020	
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	4.681.929,63 a	4.073.872,80 b	4.319.678,90 c	
FCDE Bilancio di Previsione 2020 assestato	244.782,31 d	244.782,31 d	244.782,31 d	
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	4.113.711,47 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3)/3	

Visto il prospetto delle spese di personale 2020, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2020 € 806.197,05	
	= 19,60%

Media entrate netto FCDE € 4.113.711,47

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e), avendo n. 6785 abitanti al 31/12/2020.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1	,	alori calmiera 2 DM 17 mar		Valori soglia Tabella 3	
		DM 17 marzo 2020	2021	2022	2023	DM 17 marzo 2020	
a	0-999	29,50%	29%	33%	34%	33,50%	
b	1000- 1999	28,60%	29%	33%	34%	32,60%	
С	2000-2999	27,60%	25%	28%	29%	31,60%	
d	3000-4999	27,20%	24%	26%	27%	31,20%	
e	5000-9999	26,90%	21%	24%	25%	30,90%	
f	10000-59999	27,00%	16%	19%	21%	31,00%	
g	60000-249999	27,60%	12%	14%	15%	31,60%	
h	250000-1499999	28,80%	6%	8%	9%	32,80%	
i	1500000>	25,30%	3%	4%	4,5%	29,30%	

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,60%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5

del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della 1. 296/2006.

A3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

• INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 300.391,33

(4.113.711,47*26,90%) - 806197,05

(Media entrate netto FCDE *percentuale tabella 1) – Spese di personale 2020

• INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente nel triennio 2021/2023 è il seguente:

ANNO 2021

€ 169.301,38

(806.197,05*21%)

(Spese di personale 2020 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

ANNO 2022

€ 193.487.29

(806.197,05*24%)

(Spese di personale 2020* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

ANNO 2023

€ 201.549,26

(806.197,05*25%)

(Spese di personale 2020* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

• INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro i seguenti spazi finanziari:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 169.301,38	€ 193.487,29	€ 201.549,26

Visto l'art. 11 bis del DL 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019 che recita: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557 –quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario";

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spesa personale 2020	806.197,05	806.197,05	806.197,05
(voci rilevanti ai sensi del DM)			
+ Incremento effettivo	169.301,38	193.487,29	201.549,26
Importo massimo consentito	975.498,43	999.684,34	1.007.746,31
Spesa personale prevista (voci rilevanti ai sensi del DM)	902.125,14	903.510,94	903.510,94
Capacità assunzionale residua	73.373,29	96.173,40	104.235,37

B) Il contenimento della spesa di personale

B1. Normativa: la spesa di personale in valore assoluto

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
quater, della legge 27 dicembre 2006,	degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
n. 296	stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al
	lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
	dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
	contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva

e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(...a) lettera abrogata)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013

Monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale di personale in valore assoluto ai sensi dell'art. 1 c. 557 della l. 296/2006

Le componenti INCLUSE secondo la Corte dei conti, Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

Le componenti da considerare per il monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557, l. 296/2006, sono le seguenti:

- 1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
- 2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)
- 3. spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
- 4. spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
- 5. eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
- 6. spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
- 7. spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000
- 8. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 267/2000
- 9. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. 267/2000
- 10. spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
- 11. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
- 12. spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale
- 13. IRAP
- 14. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
- 15. somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
- 16. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale

Le componenti escluse nella determinazione dell'aggregato storico della spesa in valore assoluto, da sottrarre all'ammontare complessivo lordo delle spese

Le componenti da escludere sono:

- 1. spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati
- 2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato A/2 al d.lgs.118/2011, punto 5.2 lettera a)
- 3. spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, per attività elettorale;
- 4. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale
- 5. spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
- 6. spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi gli aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ove previsto dal CCNL del comparto Funzioni locali 21/05/2018)
- 7. spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)
- 8. costo personale comandato presso altre amministrazioni (e da queste rimborsato)
- 9. spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada
- 10. spese per incentivi al personale per progettazione
- 11. spese per incentivi recupero ICI
- 12. diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale
- 13. spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)
- 14. spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della 1. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)
- 15. Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)
- 16. oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti
- 17. Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (ad esclusione delle spese per le categorie protette che non sono soggette)
- 18. oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (Corte dei conti,

sezione di controllo regione Piemonte, parere n. 380/2013/SRCPIE/PAR)

- 19. per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, d.l. 90/2014)
- 20. spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della 1. 190/2014 e dell'art. 5 del d.1. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella 1. 125/2015

B2. Situazione dell'ente

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari ad € 901.910,67, come risulta da seguente prospetto:

Spesa di personale in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della 1.
296/2006

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 919.580,11	€ 889.884,62	€ 896.267,27	€ 901.910,67

Gli stanziamenti di bilancio

Visti i prospetti del Bilancio 2020/2022 e rilevato che in sede previsionale la spesa di personale si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-2013, su un valore stimato di € 901.910,67 (determinata secondo il nuovo sistema contabile), come si evince dal seguente prospetto:

MEDIA TRIENNIO 2011/2013	2011	2012	2013
Intervento 1	984.869,14	937.953,51	932.044,52
Intervento 3	0,00	0,00	0,00
Intervento 7	67.765,95	61.615,91	60.377,46
Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale	1.052.635,09	999.569,42	992.421,98
- Detrazioni	133.054,98	109.684,80	96.154,71
Spesa di personale per rispetto limiti	919.580,11	889.884,62	896.267,27
Media triennio 2011/2013	_	901.910,67	W W

SPESA PERSONALE 2021/2023	2021	2022	2023
Intervento 1	813.098,32	830.510,92	830.510,92
Intervento 3	11.000,00	0,00	0,00
Intervento 7	55.178,52	54.606,88	54.606,88
Altre spese di personale	78.026,80	73.000,00	73.000,00
Totale spese di personale	957.303,64	958.117,80	958.117,80
- Detrazioni	67.364,65	67.030,30	67.030,30
Spesa di personale per rispetto limiti	889.938,99	891.087,50	891.087,50

Dato atto che i suddetti stanziamenti sono comprensivi delle somme presunte relative al trattamento accessorio del personale, per cui, in base al punto 5.2 lettera a) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato A/2 al d.lgs. 118/2011), le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio; trattandosi di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della spesa, con riferimento all'esercizio cui il trattamento si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

C) Dotazione organica

C1. Normativa

Preso atto che l'art.22, comma 1, del d.lgs. 75/2017 dispone: "1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo."; Atteso che:

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente";

C2. Il valore finanziario della dotazione organica

Dato atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Dato atto che, per la redazione dello schema riassuntivo di dimostrazione del rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica, nell'ottica di contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane degli enti locali e quanto suggerito dalle Linee di indirizzo, è stata redatta una tabella di riconciliazione che si basa sui seguenti criteri:

- 1. il prospetto di "dotazione organica" contiene le spese dei dipendenti in servizio, più quelle previste per le assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Si precisa che le progressioni orizzontali non vanno calcolate in sede di programmazione, in quanto già comprese nell'importo complessivo del fondo risorse decentrate;
- 2. trattandosi di un documento "programmatorio", nella previsione del costo della dotazione organica, è necessaria la massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il rispetti dei limiti di spesa;

Come espressamente esplicitato dalle Linee Guida, il valore finanziario della dotazione organica, risulta così determinato:

- sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione ab origine. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno (per evitare il reale congelamento di queste cifre si ritiene di conteggiare le possibili riespansioni da tempo parziale a tempo pieno su situazioni reali di richiesta o di concreta ipotesi);

- sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall'art. 14, del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012 (o delle altre norme sul turn-over come quelle per gli enti locali);
- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
- spese necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni; (cioè tali spese vanno comunque previste nel Piano anche se non hanno effetti sui limiti per quanto riguarda le assunzioni per il rispetto della quota d'obbligo);
- connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del d.p.c.m. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è necessario procedere al "raccordo" o "conciliazione" con la norma sul contenimento della spesa di personale, dando evidenza che

- il costo totale annuo teorico della dotazione organica,
- a cui vanno aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata):
- a cui vanno tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc.)
- non superi mai:
 - la media 2011/2013 per gli enti sopra i 1.000 abitanti;
 - l'anno 2008 per gli enti sotto i 1.000 abitanti.

C3. La verifica delle eccedenze di personale

Visto l'art. 33 del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art.16, comma 1, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), dispone: "1.Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. (da 4 a 8 omissis");

Evidenziato che tale ricognizione costituisce atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

Preso atto della ricognizione effettuata dai Dirigenti/Responsabili di servizio, da cui non emergono situazioni di eccedenza di personale;

Preso atto della vigente dotazione organica del personale in servizio per categorie e profili professionali dell'Ente:

CATEGO RIA	IN SEI	DENTI RVIZIO 12/2020	PREVIS	STE	ASSUNZIONI PREVISTE			TOTALE				
PROFIL	Т.	P.	т.	P.	2021 2022		2022	22 2023		T. P.	P.	
0	Pieno	Time	Pieno	Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	Pieno	Time
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
C1	11	3	1	-	3	-	-	-	-	-	13	3
В3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	1	-	-	-	_	-	-	-	-	-	1
TOTALE	17	5	1	-	2	-	-	-	-	-	18	5

Ritenuto di rimodulare la dotazione organica, sulla base delle assunzioni previste;

Categoria	N. posti coperti	N. posti previsti	N. posti dotazione organica
			rideterminata
D	3	3	3
С	14	16	16
В3	3	3	3
B1	0	0	0
A	1	1	1
TOTALE	22	23	23

(si allega tabella di raccordo tra dotazione organica e il limite massimo potenziale della dotazione organica, pari alla spesa di personale della media degli anni 2011/2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 296/2006)

D) Procedure di stabilizzazione

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017;

E) Progressioni verticali e di carriera

Richiamato l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021, che, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nella categoria superiore, così dispone:

"(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente."

Atteso, quindi, che la fonte legale consente, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili entro una certa categoria di inquadramento, di procedere alla copertura dei medesimi posti attraverso l'attivazione di una procedura comparativa riservata al solo personale interno in possesso dei necessari requisiti.

Dato atto che, sulla base programmazione di cui sopra, in questo ente si verificano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato

dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021, e si prevede per l'anno 2021 di effettuare **una progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C**, da effettuarsi mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. _____ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con deliberazione della G.C. n. ____del ____, da concludersi entro il 30.12.2021, con decorrenza della progressione dal 31.12.2021;

A garanzia della quota minima del cinquanta per cento da riservarsi all'accesso dall'esterno, le due posizioni di pari categoria C previste nella programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 verranno coperte mediante indizione di procedura concorsuale pubblica, previo esperimento dell'obbligatoria verifica della presenza di personale in disponibilità ex artt. 34, comma 6 e 34-bis del Tupi, e altresì previa verifica della presenza di eventuali graduatorie concorsuali per lo stesso profilo professionale, detenute da terze amministrazioni e in corso di validità, di cui sia possibile lo scorrimento previo accordo con l'amministrazione e detentrice;

F) Lavoro flessibile

F1.Normativa

Richiamato l'art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamato l'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

F2. Previsione assunzioni lavoro flessibile

Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale nel limite previsto dalla normativa vigente ovvero € 41.729,91 inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;

Ricordato che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è stata di € 41.729,91, compresi oneri a carico ente;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009	€ 41.729,91
Spesa prevista per lavoro flessibile anno 2021	€ 30.100,00

Dato atto, comunque, che l'amministrazione intende autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;

G) Programmazione piano triennale dei fabbisogni

G1. Situazione dell'ente

Premesso tutto quanto sopra esposto e vista la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023:

ANNO 2021

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
1	C1	Istrutt. tecnico	100	X					
1	C1	Istr amm cont	100	X					
1	C1	Istr. Amm.vo	100				X		

ANNO 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro						
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/									

ANNO 2023

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/									

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio oltre alle figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati e verificato che la dotazione organica per categorie e profili professionali, redatta in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, con le facoltà assunzionali consentite e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale, prevede a regime un numero di posti pari a 22 ed è contenuta nel limite potenziale massimo di spesa;

Considerato infine che la programmazione di cui sopra è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà assunzionali vigenti;

Conclusioni

Quanto sopra premesso e illustrato, l'ente ha proceduto inoltre alla verifica dei seguenti adempimenti obbligatori, di natura amministrativo contabile.

Tipologia ademp	pimento	Ris	sposta				
L'ente ha adott	ato il Piano triennale fabbisogni personale (PTFP)?	X Sì	No				
Sanzione	In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimer d.lgs. 165/2001 non possono assumere nuovo personale	nti di cui a	ıll'art. 6 del				
L'ente ha inviat	to il PTFP (Piano triennale fabbisogni personale) alla RGS?	X Sì	No				
Sanzione	In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro tre adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto all procedere alle assunzioni						
L'ente ha effett delle eccedenze	tuato la rideterminazione della dotazione organica e la verifica di personale?	X Sì	No				
Sanzione In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possori effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contrati pena la nullità degli atti posti in essere							
	ttato il contenimento delle spese di personale, con riferimento al el triennio 2011/2013, di cui all'art. 1, comma 557 della legge	X Sì	No				
Sanzione	In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione assoluto nell'anno	o successiv	vo				
di organo di r	isito il preventivo parere favorevole e certificazione dell'organo evisione sui documenti di programmazione del fabbisogno di si dell'art. 19 della l. 448/2001?	X Sì	No				
L'ente ha verifi	cato il rispetto dell'aggregato di spesa del lavoro flessibile di cui a 28, del d.l. 78/2010?	X Sì	No				
della gestione, i	ovato nei termini previsti il bilancio di previsione, il rendiconto l bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla banca dati azioni pubbliche (Bdap), nel termine di trenta giorni dal termine	X Sì	No				
previsio per l'a	In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione assoluto e transit	orio fino a	ad avvenuto				
Sanzione Sanzione Sanzione In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci d previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del mancato invio dei relativi dati entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla Bdap, gli enti nor possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e d somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto							

L'ente ha effe	ettuato gli adempimenti della piattaforma certificazione crediti?	X Sì	No				
Sanzione In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione fino al permanere dell'inadempimento La pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni personale							
L'ente ha ado	L'ente ha adottato il Piano della performance? X Sì No						
Sanzione	In caso di risposta negativa - divieto di erogazione della retribuzione di risultato - divieto di assunzione: l'amministrazione non può procedere ad assal conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comu		•				
L'ente ha ado	L'ente ha adottato il Piano triennale delle azioni positive e pari opportunità? X Sì No						
Sanzione	In caso di risposta negativa: Divieto di assunzione. Le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale						

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011/2013	2021	2022	2023
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	728.058,16	606.923,67	621.374,97	621.375,05
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata				·
NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)	-	-	-	-
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo				
all'ente	-	-	-	-
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	-	11.000,00	-	-
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	12.295,57	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente				
sostenuto	-	78.026,80	73.000,00	73.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lqs. N. 267/2000	-	-	-	-
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000	-	-	-	-
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001	-	-	-	-
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	-	-	-	-
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	198.359,74	171.624,65	175.585,95	175.585,95
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del				
codice della strada	7.902,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IRAP	63.253,11	55.178,52	54.606,88	54.606,80
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	5.006,92	5.650,00	4.650,00	4.650,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	-	-	-	-
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	200,00	200,00	200,00
Totale (A)	1.014.875,50	957.303,64	958.117,80	958.117,80

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011/2013	2021	2022	2023
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	-	-	-
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata				
DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)	-	-	=	-
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero	-	-	=	-
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	200,00	200,00	200,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	-	-	-	-
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	48.318,09	28.812,48	28.478,13	28.478,13
Spese per il personale appartendente alle categorie protette	14.185,65	16.652,17	16.652,17	16.652,17
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni	36.333,33	-	-	-
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della				
Strada	-	-	-	-
Incentivi per la progettazione	1.666,67	-	-	-
Incentivi per il recupero ICI	4.133,33	-	-	-
Diritti di rogito	3.661,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)	-	-	-	-
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007	-	-	-	-
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n.				
16/2012)	-	-	-	-
Quota compenso cantieri di lavoro rimborsata dalla Regione	4.666,67	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Straordinari polizia municipale per emergenza covid e DGR 10/04/2020	-	-	-	-
Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi		-	-	-
Totale (B)	112.964,83	67.364,65	67.030,30	67.030,30

TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)	901.910,67	889.938,99	891.087,50	891.087,50

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010							
ANNO 2009 2021 2022 2023							
SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009)	41.729,91	30.100,00	17.300,00	17.300,00			

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE

DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019

DM 17 marzo 2020 art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999

TIPOLOGIA PLOPERA VOCUMOLUGE	CODICI SPESA PIANO CONTI				
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	INTEGRATO	2020			
Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	-			
Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	-			
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	-			
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	491.444,05			
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	7.857,24			
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	57.125,59			
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	-			
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	4.622,94			
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	-			
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	-			
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	-			
Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000				
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del					
personale	U.1.01.01.02.001	-			
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	-			
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	-			
Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000				
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	-			
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	153.174,44			
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	2.500,00			
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	-			
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	-			
Contributi sociali	U.1.01.02.02.000				
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	8.164,80			
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	-			
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	-			
Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	-			
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	-			
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	-			
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	-			
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	13.270,99			
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002				
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003				
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999				
Spesa per il Segretario Comunale in convenzione	U.1.04.01.02.003	68.037,00 806.197,05			
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019					

Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE

TABELLA 1

SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)					
	2020	2021	2022	2023	LEGENDA
-U.1.01.00.00.000	724.889,06	813.098,34	830.510,94	830.510,94	COLORE GRIGIO: CELLE DA
-U1.03.02.12.001	13.270,99	11.000,00	-	-	COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
-U1.03.02.12.002	_				COLORE ROSA: CELLE CON
-U1.03.02.12.003	_	-		-	COMPILAZIONE AUTOMATICA
-U1.03.02.12.999	_				
-U.1.04.01.02.003	68.037,00	78.026,80	73.000,00	73.000,00	COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE
TOTALE	806.197,05	902.125,14	903.510,94	903.510,94	

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI									
2020 2021 2022 2023									
Euro	806.197,05	902.125,14	903.510,94	903.510,94					
N. abitanti al 31.12.	N. abitanti al 31.12. 6.812								
Capacità assur	20.072.22								

TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Titolo 1	2.588.506,29	2.757.536,42	2.683.536,42	2.707.009,98	2.614.900,00	2.614.900,00	
Titolo 2	206.784,72	190.797,38	204.046,09	648.123,05	148.631,64	148.631,64	
Titolo 3	2.636.962,09	1.733.595,83	1.186.290,29	964.545,87	989.732,50	1.053.332,50	
TOTALE ENTRATE	5.432.253,10	4.681.929,63	4.073.872,80	4.319.678,90	3.753.264,14	3.816.864,14	
FCDE (assestato) 2018	-	-					
FCDE (assestato) 2019	-	-	-				
FCDE (assestato) 2020		244.782,31	244.782,31	244.782,31			
FCDE (assestato) 2021			-	-	-		
Valore parziale		4.437.147,32	3.829.090,49	4.074.896,59			
		PTFP 21/22/23					
DENOMINATORE (MEDIA)		4.113.711,47					

TABELLA 4

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE				
	PTFP 21/22/23			
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	806.197,05			
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	4.113.711,47			
Percentuale	19,60%			

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO						
	2021	2022	2023			
Valore soglia Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%			
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%			
Percentuale Tabella 2	21.00%	24.00%	25.00%			

Individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il singolo anno di riferimento

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO				
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA	VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE	VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA	VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"			

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE							
	1			TABELLA 2	TABELLA 2		
FASCIA	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023	2024
а	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%
b	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%
С	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%
d	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%
e	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%
f	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%
g	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%
h	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%
i	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 21/22/23	
Numeratore	806.197,05	
Denominatore	4.113.711,47	
Percentuale tabella 1	26,90%	
Valore massimo teorico	300.391,33	

B) Determinazione del valore della Tabella 2

	2021	2022	2023
Spese di personale 2020	806.197,05	806.197,05	806.197,05
Percentuale di Tabella 2	21%	24%	25%
Valore massimo anno	169.301,38	193.487,29	201.549,26

C) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

	2021	2022	2023
Somma per assunzioni a tempo			
indeterminato	169.301,38	193.487,29	201.549,26

LEGENDA						
	COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE					
	COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA					
	COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE					

Allegato C

SPESE DA CONSIDERARE - DL 34/2	2019	2021	2022	2023
CODICE PIANO DEI CONTI	CAPITOLO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1.01.01.01.002	1021.99	153.087,15	152.858,67	152.858,67
	1081.99	153.004,88	154.187,92	154.187,92
	1111.99	45.285,17	45.285,17	45.285,17
	1181.99	45.741,60	59.238,34	59.238,34
	1261.99	130.225,22	130.225,22	130.225,22
1.01.01.01.003	1021.01	6.604,67	6.604,67	6.604,67
1.01.01.01.004	1021.02	8.325,00	8.325,00	8.325,00
	1023.99	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	1038.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1081.03	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	1261.02	2.325,00	2.325,00	2.325,00
1.01.01.01.006	1081.01	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1.01.01.02.999	1024.99	200,00	200,00	200,00
1.01.02.01.001	1022.99	62.968,07	62.907,11	62.907,11
	1082.99	42.749,69	43.073,84	43.073,84
	1082.01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1112.99	12.638,63	12.638,63	12.638,63
	1182.99	12.533,20	16.231,31	16.231,31
	1262.99	36.235,06	36.235,06	36.235,06
1.01.02.01.002	1263.03	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.02.001	1021.03	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	1081.04	2.800,00	1.800,00	1.800,00
	1111.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOT U.1.01.00.00.000		813.098,34	830.510,94	830.510,94
1.03.01.12.001	1066.01	11.000,00	0,00	0,00
TOT 1.03.02.12.000		11.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1061.6	78.026,80	73.000,00	73.000,00
TOTALE SPESE PERSONALE		902.125,14	903.510,94	903.510,94

Allegato D – DOTAZIONE ORGANICA

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023

CATEGORIA	DIPEND SERVIX 31/12	ZIO AL	CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2021			ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
PROFILO	T. D'	D /F:	(F. D'	D /F'	20:	21	20	22	20:	23	T. D'	D (T)*	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	
D3	-	-	-	-	-	-	-\ \	-	-	-	-	-	
D1	3	-	-	-	-	_	9 N	-	-	-	3	-	
C1	11	3	1	-	3	-		-	-	-	13	3	
В3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
B1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	
A	_	1	_	-	-	-	<u> </u>	-	-	_	-	1	
TOTALE	17	5	1	-	2	-	4 76	-	-	-	18	5	

Allegato D1 – PIANO OCCUPAZIONALE

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2021/2023

ANNO 2021

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
1	C1	Istrutt tecnico	100	X					
1	C1	Istr amm cont	100	X					
1	C1	Istr amm.vo	100				X		

ANNO 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/									

ANNO 2023

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
/									

Allegato E – CRITERI PER RACCORDO TRA DOTAZIONE E SPESA

Note per la redazione dello schema riassuntivo di dimostrazione del rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Nell'ottica di contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane degli enti locali e quanto suggerito dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, definite con Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, è stata redatta una tabella di riconciliazione che si basa sui seguenti criteri.

L'idea di fondo è quella di partire da un prospetto di "dotazione organica" in cui vanno indicate le spese dei dipendenti in servizio, più quelle previste per le assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Si precisa che le progressioni orizzontali non vanno calcolate in sede di programmazione.

Siccome si tratta di un documento "programmatorio", nella previsione del costo della dotazione organica, è necessaria la massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il rispetti dei limiti di spesa.

È per questo che le Linee Guida spiegano come fare questi conti:

- sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno (quest'ultima affermazione potrebbe creare qualche difficoltà negli enti di piccole dimensioni che conteggiando tale valore, si vedrebbero esaurite interamente le possibilità di nuove assunzioni. D'altronde, va evidenziato, che la Corte dei Conti ha sempre affermato che qualora il dipendente dovesse rientrare dal part-time in quanto suo diritto, questo non può valere come "giustificazione" al mancato rispetto dei limiti. Va, quindi, data molta importanza a tale posta). Il suggerimento potrebbe essere quello di conteggiare le possibili riespansioni da tempo parziale a tempo pieno su situazioni reali di richiesta o di concreta ipotesi.
- sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall'art. 14, del d.l. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012 (o delle altre norme sul turn-over come quelle per gli enti locali);
- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
- necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni; (vuol dire che: vanno comunque previste nel Piano anche se non hanno effetti sui limiti per quanto riguarda le assunzioni per il rispetto della quota d'obbligo);
- connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del D.P.C.M. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Dopo avere quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è necessario procedere al "raccordo" o "conciliazione" con la norma sul contenimento della spesa di personale.

Ovvero, va dimostrato che:

- il costo totale annuo teorico della dotazione organica,
- **a cui vanno aggiunte** le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata);
- **a cui vanno tolte** le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc.)

non superi mai:

- la media 2011/2013 per gli enti sopra i 1.000 abitanti;
- 1'anno 2008 per gli enti sotto i 1.000 abitanti.

Solo i Comuni virtuosi sotto soglia possono escludere dalle spese di personale in valore assoluto e quindi anche dal limite potenziale massimo della dotazione organica il costo delle assunzioni consentite ai sensi del DM.



TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013

ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

901.910,67

22.574,97 3.296,30

DO	TAZIONE ORGANICA E	AZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE									
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
	Istruttore direttivo	D3	100%	27.572,85	-		-				-
	Istruttore direttivo	D1	100%	23.980,09	3	71.940,28	-	-	-	71.940,28	3
	Istruttore amministrativo	C1	100%	22.039,41	9	202.027,97	1	3	24.800,01	203.864,59	11
	Istruttore amministrativo	C1	50%	22.039,41	2	22.039,41	-	-	-	22.039,41	2
	Agente di polizia locale	C1	100%	22.039,41	2	44.078,82	-	-	-	44.078,82	2
Personale in servizio	Agente di polizia locale	C1	80%	22.039,41	1	17.631,53	-	-	-	17.631,53	1
a tempo	Esecutore amm.vo	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45	1	-	-	20.652,45	-
indeterminato inclusi i	Esecutore amm.vo	B3	75%	20.652,45	1	15.489,34	-	-	-	15.489,34	1
dipendenti in	Esecutore tecnico manut.	B3	100%	20.652,45	2	41.304,90	-	-	-	41.304,90	2
comando/distacco	Operaio	Α	61%	18.482,72	1	11.294,79	-	-	-	11.294,79	1
					22	446.459,48					23
										•	
						TOTAL	E COSTO A	SSUNZIONI	24.800,01		

COSTO DEGLI STIPENDI T ACCESSO CCNL 21/05/201		CON 13
D3	25.451,86	27.572,85
D1	22.135,47	23.980,06
C1	20.344,07	22.039,42
B3	19.063,80	20.652,45
B1	18.034,07	19.536,91
A	17.060,97	18.482,72

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)								
Progressioni orizzontali fondo								
Vacanza contratto								
Elemento perequativo								
Assegni ad personam								
Indennità vigilanza								
Ria								

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

4.730,32 804,27 5.332,08 1.725,88 Indennità comparto 10.955,60 Retribuzione di posizione + retribuzione di risultato p.o. 36.375,00 Retribuzione di risultato segretario 6.000,00 Arretrati stipendio segretario 228,48 Assegno nucleo famigliare 5.650.00 Compenso lavoro straordinario 6.604,67 2.500,00 Fondo previdenza polizia municipale Segretario comunale in convenzione 78.026,80 Diritti di rogito 6.000,00 Trattamento economico accessorio (meno progr e comparto) 54.000.00 Assunzione personale interinale 11.000,00 Altre forme di lavoro flessibile 26.200,00 Rimborso missioni 200,00 Oneri riflessi 171.624,65 Irap 55.178,52

957.303,64 Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)	67.364,65
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	_
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	889.938,99

Articolo 7 comma 1 del DM 17/03/2020 - Va detratto lo stesso importo "scaricato" dalle assunzioni

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni (valore assoluto della programmazione)



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 35/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di dicembre, il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 10/12/2020, per il triennio 2021/2023 nella persona della Signora Marina Melella, ha provveduto al rilascio di un parere in merito al:

- "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023. Revisione struttura organizzativa dell'ente. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale. Variazione."

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 29.11.2021 ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021- 2023. Revisione struttura organizzativa dell'ente. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale. Variazione", pervenuta via e-mail il 01.12.2021, nella quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia assunzionale, assunzioni di personale, al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi.

Il Revisore

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- art. 2 del d.lgs. 165/2001
- art. 4 del d.lgs. 165/2001
- art. 6 del d.lgs. 165/2001
- art. 33 del d.lgs.165/2001
- art. 89 del D.Lgs 267/2000
- art. 22 comma 1 del D.Lgs 75/2017, che ha previsto le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6 ter del D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Dato atto che si è reso necessario aggiornare nuovamente e riapprovare il Piano Triennale dei fabbisogni del personale;

Visti i documenti allegati e i prospetti di calcolo:

- Allegato 01 Relazione Illustrativa tecnico finanziaria 2021-2023
- Allegato A Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della 1. 296/2006
- Allegato A1 Spesa del personale DM 2020 rif. 2019;
- Allegato B Capacità assunzionale;
- Allegato C Spesa personale 2021 23 codici BDAP;
- Allegato D dotazione organica;
- Allegato D1 Piano assunzioni;
- Allegato E Criteri per raccordo;
- Allegato E1- Raccordo tra spese e dotazione organica.

Considerato che:

L'Ente ha necessità di rimodulare la dotazione organica vigente inserendo nella medesima un Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare al Settore Affari Generali – Amministrativi, Servizi Demografici;

Nel corso dell'anno 2021 con la determinazione del Settore Affari Generali – Amministrativi n. 489 del 31.05.2021 ha proceduto all'assunzione di n. 1 istruttore tecnico – geometra categoria C con decorrenza 07.06.2021, effettuata ai sensi di quanto stabilito con la propria programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023;

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 07.10.2021 l'Ente ha previsto la copertura di altri due posti nella medesima categoria C, uno presso il Settore Economico Finanziario ed uno presso il Settore Tecnico;

L'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021, che, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nella categoria superiore, così dispone:

«I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei

comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

Atteso, quindi, che la fonte legale consente, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili entro una certa categoria di inquadramento, di procedere alla copertura dei medesimi posti attraverso l'attivazione di una procedura comparativa riservata al solo personale interno in possesso dei necessari requisiti;

Rilevato inoltre che la finalità della norma, derogatoria del generale principio della concorsualità nell'accesso al pubblico impiego, è, nel contempo, valorizzare le professionalità interne presenti presso l'Amministrazione e garantire una più efficace ed efficiente copertura di posizioni che si ritiene motivatamente siano meglio presidiate ricorrendo a tali professionalità;

Dato atto che la copertura della posizione di Istruttore Amministrativo categoria C, presso il Settore Affari Generali – Amministrativi, Servizi Demografici, sopra specificata, sia meglio perseguita mediante l'utilizzo dello strumento della progressione di carriera in parola, in ragione della specifica qualificazione professionale, maturata in posizioni contigue, e del profilo esperienziale peculiare che il personale interno all'Ente, dotato dei requisiti necessari, può garantire nella sua copertura e che tale opzione sia conforme alla politica di valorizzazione del merito e della crescita professionale sottese alla normativa summenzionata, che vengono poste come priorità anche dall'Amministrazione comunale.

Visto che:

A seguito della modifica prevista con la proposta di deliberazione sopra citata, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 risulterà la seguente:

➤ ANNO 2021:

- ✓ assunzione di n. 1 istruttore tecnico categoria C, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico
- ✓ assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile categoria C, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
 - concorso pubblico

previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. l'art. 3 comma 8: "........al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2022 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazionipossono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" della Legge 19 giugno 2019 n. 56;

- ✓ assunzione di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, da effettuarsi con progressione verticale mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001;
- ➤ ANNI 2022/2023: in caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente;
- ➤ eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel limite previsto dalla normativa ovvero € 41.729,91 pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;

Dato inoltre atto che quanto previsto nella proposta di deliberazione non modifica la spesa per il personale prevista per il triennio 2021/2023 con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 29.07.2021, in quanto il passaggio previsto comporta l'eliminazione del posto precedentemente ricoperto ed una pari spesa in quanto, nel caso in cui il vincitore provenisse da una posizione economica il cui tabellare è di importo superiore rispetto a quello previsto per il posto da ricoprire, lo stesso dipendente beneficerà di un assegno personale, riassorbibile in caso di progressione orizzontale, nella misura della differenza tra i due tabellari;

Constatato che il Comune di Nole, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, al DM 17 marzo 2020 e alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,60%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 è, pertanto, considerato un Comune virtuoso. Alla luce di quanto sopra il Comune intende procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato come sopra esplicitato.

Verificato che:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione ora esaminata;
- sono rispettate le disposizioni relative alle assunzioni con contratto di lavoro "flessibile" essendo la spesa prevista minore di quella sostenuta nell'anno 2009.

Considerato quanto sopra e preso atto che:

- questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020:
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 04.02.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha adottato il Piano della Performance con la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.03.2021;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c),
- del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2020 nei termini previsti dalla normativa;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato ai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'ufficio interessato e dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023. Revisione struttura organizzativa dell'ente. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale. Variazione" relativa all'aggiornamento dello stesso per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, da effettuarsi con progressione verticale mediante indizione di procedura comparativa riservata al personale interno, in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI Firmato digitalmente (Melella Marina)